



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

e

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Magnifici Rettori delle
Università
LORO SEDI

Oggetto: problematiche concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA.

Giungono al MIUR numerose segnalazioni su diverse problematiche inerenti l'organizzazione e lo svolgimento dei percorsi di abilitazione ex DM 249/2010, di seguito denominato Decreto.

Appare a tal fine opportuno, rispondendo alla *ratio* del provvedimento che prevede una stretta collaborazione tra Atenei, Istituzioni scolastiche e Amministrazione, coordinare le azioni di questa complessa fase di prima attuazione, al fine di maturare orientamenti univoci.

Ciò rende opportuno, nelle sedi regionali, il ricorso sistematico alla conferenza regionale di coordinamento, integrata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139, al fine di proseguire la consolidata consuetudine di collaborazione nella corretta attuazione delle norme di cui al DM richiamato in oggetto, vista anche la natura del Decreto, che mette in gioco competenze e attribuzioni trasversali, e che vede il settore dell'istruzione nella duplice veste di "committente" e di parte attiva nella costruzione dei percorsi.

A tal fine si fanno presenti, per i relativi adempimenti, le esigenze che si ritiene opportuno evidenziare e la risposta già fornita in modo informale ad alcuni quesiti ricorrenti, anche al fine di stabilire linee di indirizzo comuni sul territorio nazionale.

Occorre peraltro sottolineare il valore delle FAQ, presenti e costantemente aggiornate sul sito del MIUR, le cui risposte sono state concordate tra le direzioni competenti.

Durata dei percorsi di Tirocinio formativo attivo (TFA)

Dal monitoraggio relativo all'articolato percorso di selezione e svolgimento dei TFA dell'a.a. 2011/12, emerge una situazione eterogenea in relazione alla tempistica di inizio delle attività didattiche e dei tempi di prevedibile conclusione delle stesse. Tale situazione assume particolare importanza anche con riferimento alla programmazione dei prossimi concorsi per il reclutamento degli insegnanti della Scuola e per l'attribuzione dei contratti di supplenza annuali.

A tal fine si chiede di porre la massima attenzione alla data di conclusione delle attività didattiche e di tirocinio e alla data di attribuzione del titolo abilitante a seguito dell'esame conclusivo che, si auspica, possa essere attribuito non oltre il termine del presente anno scolastico.

Il Decreto prevede che, per i docenti in possesso di almeno 360 giorni di servizio, siano considerati assolti 10 dei 19 crediti di tirocinio e 9 dei 18 crediti di didattiche e laboratori disciplinari. Resta impregiudicata la possibilità di disporre, da parte degli Atenei, valutando i singoli casi, l'assolvimento di ulteriori crediti: per fare alcuni esempi, un aspirante che sia già in possesso della specializzazione sul sostegno non ha la necessità di affrontare i 3 CFU di tirocinio dedicati ad alunni disabili e i 6 CFU di Scienze dell'educazione dedicati ai bisogni speciali; così anche i master o i dottorati potrebbero essere oggetto di valutazione da parte degli Atenei per ulteriori riconoscimenti di CFU. Quanto allo svolgimento delle attività di tirocinio propriamente dette, si ricorda come in detto ambito non rientrino solo i momenti di tirocinio in classe, ma anche le attività variamente collegate, dalla preparazione del materiale didattico alla partecipazione, in senso ampio, alla vita dell'istituzione scolastica.

Si ricorda, inoltre, come le assenze siano già regolate dall'articolo 10, comma 7 del Decreto.

Incompatibilità

Il Decreto, come è noto, sostituisce a tutti gli effetti i percorsi previgenti. Appare necessario procedere al coordinamento normativo, "per analogia", con le altre disposizioni, tenendo conto della natura particolare del percorso e del fatto che il TFA, istituito nel 2010, non poteva ovviamente essere richiamato da norme emanate precedentemente.

Stante l'incompatibilità dell'iscrizione ad un percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) con l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca, al post-doc e ad altro corso che, in Italia e all'estero, rilasci titoli avente valore legale o accademico, si ritiene che le Università nell'ambito della loro autonomia possano attivarsi per consentire l'iscrizione al percorso TFA con la sospensione del corso di dottorato, fermo restando che la sola discussione delle relative tesi non rientra nelle incompatibilità previste. Tale orientamento si pone in continuità con quanto a suo tempo previsto per le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS).

Appare opportuno precisare che, in caso di maternità o di particolari terapie che inibiscano la frequenza del TFA, si impone il rinvio dei medesimi percorsi al successivo anno accademico senza, ovviamente che i corsisti debbano risostenere le prove di selezione o provvedere al pagamento della quota di iscrizione, se già versata.

Si fa inoltre presente che non sussiste, ai sensi del Decreto, alcuna incompatibilità di frequenza per aspiranti eventualmente impegnati presso gli Atenei in altre attività di ricerca o di insegnamento.

Scorrimento delle graduatorie degli aspiranti.

Come è noto, il Decreto non consente alcuna integrazione delle graduatorie degli ammessi. Purtuttavia, l'esercizio di eventuali opzioni, nel caso in cui l'aspirante sia risultato idoneo e in posizione utile in più di una graduatoria nello stesso Ateneo, o la semplice rinuncia rendono ovviamente possibile lo scorrimento della graduatoria della classe di concorso cui l'aspirante abbia rinunciato, purché si sia in presenza di candidati idonei.

Al riguardo, è inoltre necessario richiamare l'attenzione e la sensibilità dei singoli atenei per quanto riguarda la situazione di molti corsisti che, avendo superato più di una prova di ammissione in atenei diversi e in attesa dei risultati definitivi e del successivo avvio dei relativi corsi, si sono trovati nella necessità, dettata dall'incertezza della situazione, di dover pagare più di una tassa di

iscrizione. In questi casi è opportuno che le università consentano agli interessati il rimborso della tassa di iscrizione per i corsi cui gli interessati abbiano successivamente rinunciato.

“Congelati SSIS”

Il Decreto, come ribadito dal successivo Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”, prevede che i cosiddetti “congelati SSIS” possano accedere in soprannumero ai percorsi di TFA ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Va precisato che detta prerogativa non è sottoposta ad alcun limite temporale, è dunque da considerarsi permanente e può essere esercitata anche nei prossimi anni accademici. Al riguardo si fa inoltre presente come il TFA sia semplicemente lo strumento tecnico attraverso il quale il “congelato” completa il percorso SSIS, conservando pertanto i diritti precedentemente acquisiti in base all’ordinamento previgente in merito allo scioglimento della riserva e al conseguimento dei punteggi previsti nelle graduatorie in cui è inserito.

B2 in lingua inglese

Si ritiene opportuno ribadire quanto già dichiarato in apposita FAQ, e che cioè per il presente ciclo di TFA, attivato ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del Decreto, il requisito del possesso di competenze di livello B2 in lingua inglese non è richiesto né per l’accesso, né alla fine del percorso.

Problemi organizzativi

Si ricorda la possibilità, per gli Atenei, di stabilire tra loro apposite convenzioni ai fini dell’istituzione dei percorsi di Laurea Magistrale o di istituire ed attivare strutture di servizi comuni o centri interateneo o interistituzionali. Dette possibilità valgono anche per i percorsi di tirocinio formativo attivo, specie nei casi di scarsa numerosità dei partecipanti. Al fine di gestire in maniera ottimale i percorsi, nulla osta a che gli Atenei possano definire apposite convenzioni per la realizzazione dei percorsi, fermo restando che l’iscrizione formale dell’aspirante resta presso l’Ateneo ove ha superato la prova di accesso.

Per quanto concerne i tutor coordinatori/organizzatori, il decreto che stabilisce i contingenti, già inoltrato ai direttori degli USR al fine della preparazione degli adempimenti conseguenti, attende la conclusione dell’iter previsto.

Ciò non toglie che, nelle more del perfezionamento del provvedimento, gli Atenei, qualora non l’avessero ancora fatto, procedano alle selezioni e alla relativa graduatoria di merito, da cui attingere successivamente per le nomine.

Resta predominante la necessità che ai corsisti sia consentito lo svolgimento di tutte le attività formative nei tempi previsti, ivi compreso il tirocinio per il quale si ricordano le deroghe, e siano garantiti i rapporti di lavoro già in essere con le istituzioni scolastiche, attraverso la calendarizzazione dell’attività presso gli atenei in orari compatibili con gli obblighi di servizio. Risulta pertanto opportuno che si proceda costituendo, innanzitutto, i consigli di corso di tirocinio, da integrarsi, appena possibile, con i tutor coordinatori, e che le attività di tirocinio, là ove ciò sia possibile, abbiano comunque inizio. Gli USR, a tal fine, sono chiamati a prestare la massima collaborazione al fine di garantire fin da subito, in via transitoria, le funzioni di tutor coordinatore, sino all’individuazione dell’avente diritto. Ai consigli di corso di tirocinio infatti compete la soluzione, caso per caso, dei problemi che dovessero insorgere e che non risultino contemplati nel Decreto e nei decreti di attuazione, sempre al fine di garantire il corretto svolgimento dei percorsi e favorire l’ottimale frequenza dei corsisti.

A tal fine, si ricorda come le commissioni attivate presso gli USR per procedere all'accREDITamento delle istituzioni scolastiche a valere dal prossimo ciclo di TFA hanno altresì compiti di monitoraggio sui percorsi del primo ciclo in atto e rivestono pertanto un ruolo di consulenza generale per le eventuali problematiche che dovessero insorgere.

Si confida nella consueta collaborazione al fine di gestire con criteri il più possibile uniformi questa fase, molto tormentata, di avvio dei nuovi percorsi di abilitazione.

Nella consapevolezza che quanto richiesto si inserisce in un percorso alquanto complesso, si confida nella massima collaborazione affinché possano essere adeguatamente gestiti gli aspetti evidenziati nella presente nota.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Capo Dipartimento per l'università
Dott. Raffaele Liberali

Il Capo Dipartimento per l'istruzione
Dott.ssa Lucrezia Stefacci